

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 15 aprile 2002, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa), vedi l'allegato A - n. 250 della medesima legge.

Legge Regionale 9 aprile 2002, n. 6.

“Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2002”

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Regionale e dell'articolo 33 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, l'autorizzazione ad esercitare provvisoriamente il Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002, come da legge regionale 21 febbraio 2002, n. 2, è prorogata fino al 30 aprile 2002 sulla base del Bilancio di previsione 2002 presentato al Consiglio regionale.

Articolo 2

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, con effetto dal 1° gennaio 2002.

9 aprile 2002

Bassolino